

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA****Interruzione del processo amministrativo nel caso di liquidazione coatta amministrativa?**

**TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. II - sentenza 9 luglio 2014, n. 724** - Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - Nuova Sanità Cooperativa Sociale, F.O.M.A.L. Fondazione Opera Madonna del Lavoro, Società Cooperativa Sociale It2, Cooperativa La Carovana (Avv. Penta) c. Asp Città di Bologna Già A.S.P. Poveri Vergognosi (Avv. Ferlini) e Consorzio Indaco Soc Coop. Sociale Consortile, Consorzio L'Arcoiaio Soc. Coop. Sociale, Associazione Amici di piazza Grande (Avv. Rossi) - (respinge) - (sulla possibilità o meno di ritenere che, a seguito dell'ammissione di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, si determina l'interruzione del processo).

**Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Interruzione - Nel caso in cui una società parte del giudizio sia stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa - Non si determina - Ragioni.**

**Nell'ipotesi della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa nei confronti di una società che è parte in un giudizio amministrativo, non possono operare le norme in materia di fallimento, tenuto conto del fatto che l'art. 200 L. Fall., pur prevedendo che, in caso di liquidazione coatta amministrativa, nelle controversie, anche in corso, per l'impresa sta in giudizio il commissario liquidatore, non richiama espressamente l'articolo 43 della legge fallimentare nella parte in cui dispone all'ultimo comma che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo". Quindi, nel caso della liquidazione coatta, non si può applicare per analogia la regola secondo cui il fallimento della parte provoca in modo automatico ed implicito la detta interruzione, senza necessità di dichiarazione in giudizio o di notificazione alle parti dell'evento, in quanto, trattandosi di norma speciale produttiva di effetti particolarmente gravi sul piano processuale, non può esserne ammessa l'applicazione analogica.**

-----  
-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/taremiliabo\\_2014-07-09.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/taremiliabo_2014-07-09.htm)

Legislazione: \_

**\* Inizio pagina**